

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 807-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del tesoro

col Ministro della pubblica istruzione

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1994

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cui al disegno di legge prevede il passaggio del collocamento formale del Centro di fisica teorica di Trieste dalla AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) all'UNESCO (*United nations educational scientific and cultural organization*). Infatti l'AIEA si sta caratterizzando sempre più come agenzia per la sicurezza nucleare, anziché per lo sviluppo dell'uso pacifico dell'energia nucleare, mentre il Centro persegue in misura sempre maggiore la finalità della formazione degli scienziati dei paesi in via di sviluppo. Va rimarcato che il Centro riveste grande importanza per tutta la città di Trieste e che esso svolge con una spesa contenuta un'attività meritoria e ben poco conosciuta di formazione post-universitaria di studenti provenienti dal Terzo mondo, i quali sovente, tornati nei loro

paesi, hanno aperto essi stessi nuovi centri di ricerca. Vanno in particolare riconosciuti i meriti storici sia del direttore del Centro, professor Abdus Salam, che del professor Budinich, i due principali promotori dell'iniziativa.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge a condizione che l'onere sia indicato a regime e fatto decorrere dall'anno 1995 e che il capitolo individuato per la copertura del provvedimento non possa essere successivamente reintegrato in via amministrativa.

La Commissione affari esteri ha modificato l'articolo 3, comma 1, per tenere conto di quanto richiesto dalla Commissione bilancio, e propone all'unanimità l'approvazione del disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

2 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZACCAGNA)

2 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'onere sia fatto decorrere dall'anno 1995, sia indicato a regime e che il capitolo individuato per la copertura del provvedimento non possa essere successivamente reintegrato in via amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione (UNESCO), la scienza e la cultura, ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo **delle proiezioni** delle disponibilità del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni annue **a regime** a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno **1995** e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

Identico.